



Consulenti del Lavoro
▼ Consiglio Provinciale dell'Ordine

Di Roma



CONVENZIONE

per l'anticipazione di un semestre di tirocinio per l'accesso alla professione di consulente del lavoro

tra

L'Ordine Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Roma

e

il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi Roma Tre

- vista la Legge 11 gennaio 1979, n. 12, recante "Norme per l'ordinamento della professione di Consulente del Lavoro";
- visto l'art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in Legge 24 marzo 2012, n. 27, che prevede: *"La durata del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni regolamentate non può essere superiore a diciotto mesi; per i primi sei mesi, il tirocinio può essere svolto, in presenza di un'apposita convenzione quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica."* ;
- visto l'art. 6, comma 4, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, recante la riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'art. 3, comma 5, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2012, n. 148, che prevede: *"Il tirocinio può essere altresì svolto per i primi sei mesi, in presenza di specifica convenzione quadro tra il consiglio nazionale dell'ordine o collegio, il ministro dell'istruzione, università e ricerca, e il ministro vigilante, in concomitanza con l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea necessaria. I consigli territoriali e le università pubbliche e private possono stipulare convenzioni, conformi a quella di cui al periodo precedente, per regolare i reciproci rapporti."* ;
- visto il regolamento sul tirocinio obbligatorio per l'accesso alla professione di consulente del lavoro approvato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine con delibera n. 327 del 23 ottobre 2014, con parere favorevole del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 3 ottobre 2014;
- vista la precedente Convenzione Quadro fra il MIUR, il Ministero del Lavoro e il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro stipulata in data 24 luglio 2013;
- vista la Convenzione Quadro fra il MIUR, il Ministero del Lavoro e il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro stipulata in data 23 marzo 2018;
- tenuto conto che i percorsi formativi dei corsi di Laurea triennali e magistrali attivati presso il Dipartimento di Giurisprudenza rispondono ai requisiti richiesti dalla Convenzione Quadro;



Consulti del Lavoro
▼ Consiglio Provinciale dell'Ordine

Di Roma



convengono quanto segue:

Art. 1 - Finalità dell'accordo

Le parti firmatarie si impegnano a:

- a) collaborare nella realizzazione di un percorso universitario che, unificando l'esperienza valorizzante dell'alternanza tra formazione e lavoro, ottimizzi i tempi per l'accesso all'esercizio della professione di consulente del lavoro mediante l'ammissione al tirocinio professionale di cui all'art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27, durante il corso di studio caratterizzante;
- b) regolamentare il tirocinio curriculare incluso nel piano di studio dell'università.

Art. 2 - Tipologie dei corsi di studio

Per lo svolgimento di parte del periodo di tirocinio, valevole per l'ammissione all'esame di abilitazione alla professione di Consulente del Lavoro, contestualmente alla frequenza dell'ultimo anno dei corsi di laurea, il Dipartimento di Giurisprudenza si impegna ad attivare il predetto periodo di tirocinio nell'ambito dei seguenti percorsi formativi:

- a) Laurea triennale appartenente alla classe L-14 - Scienze dei servizi giuridici
- b) Laurea magistrale appartenente alla classe LMG-01 – Lauree magistrali in giurisprudenza

Art. 3 - Contenuto dei corsi di laurea

Il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Roma Tre garantisce l'acquisizione dei seguenti crediti formativi nei corrispondenti settori scientifico - disciplinari:

18 CFU

Area 12 - Scienze giuridiche

- IUS/01 - Diritto Privato;
- IUS/04 - Diritto Commerciale;
- IUS/07 - Diritto del Lavoro;
- IUS/10 - Diritto Amministrativo;
- IUS/12 - Diritto Tributario;
- IUS/14 - Diritto dell'Unione Europea.



Consulti del Lavoro

▼ Consiglio Provinciale dell'Ordine

Di Roma



12 CFU

Area 13 - Scienze economiche e statistiche

- SECS-P/01 - Economia Politica;
- SECS-P/07 - Economia Aziendale;
- SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese;
- SECS-P/10 - Organizzazione aziendale.

Art. 4 - Condizioni per lo svolgimento del tirocinio professionale durante la frequenza dei corsi della laurea triennale o magistrale a ciclo unico

1. Gli studenti iscritti ai corsi di laurea di cui all'art. 2 che abbiano sostenuto e superato tutti gli esami del 1° e del 2° anno per le lauree triennali e tutti gli esami del 4° anno per la laurea a ciclo unico, possono chiedere di essere ammessi al periodo di tirocinio di cui all'art. 9, comma 6, del d. l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito nella legge 24 marzo 2012, n. 27, tramite istanza da presentare al Direttore del Dipartimento per il successivo inoltro al Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del lavoro firmatario della convenzione di norma entro il mese di aprile e di ottobre di ogni anno.

Art. 5 - Modalità di svolgimento del tirocinio professionale nel corso di laurea triennale, magistrale o a ciclo unico

1. Gli studenti ammessi allo svolgimento del periodo di tirocinio di cui all'art. 1 svolgeranno un periodo di pratica della durata di 6 mesi presso lo studio professionale di un consulente del lavoro, individuato dal Consiglio provinciale dell'Ordine competente per territorio, regolarmente iscritto all'Albo ed in regola con la formazione continua obbligatoria.

2. La presenza del tirocinante presso lo studio professionale del consulente del lavoro deve essere garantita con modalità e tempi compatibili con la frequenza delle lezioni ed il regolare avanzamento degli studi universitari.

3. La programmazione, valutazione e verifica sull'effettivo svolgimento del periodo di tirocinio resta di competenza del Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro in cui è iscritto il professionista ospitante che vi provvederà secondo il regolamento in vigore.

4. Eventuali periodi trascorsi all'estero per la frequenza di corsi riconosciuti dall'Università di Roma Tre, determineranno la sospensione del tirocinio per il periodo corrispondente.

Art. 6 - Numero massimo annuo di studenti da ammettere al tirocinio e individuazione degli studi professionali disponibili

1. Il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Roma e l'Ordine Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Roma



Consulti del Lavoro

▼ Consiglio Provinciale dell'Ordine

Di Roma



firmatari la convenzione, nelle persone dei rispettivi referenti organizzativi, entro il mese di marzo fissano l'incontro annuale al fine di individuare il numero massimo di studenti da ammettere al tirocinio anticipato in relazione al numero di studi professionali che, di volta in volta, si renderanno disponibili a ricevere tirocinanti.

2. Entro il mese di marzo e di settembre di ogni anno, il referente per l'Ordine dei Consulti del Lavoro si impegna a raccogliere le dichiarazioni di disponibilità ad ospitare i tirocinanti da parte degli studi professionali e procede ad effettuarne comunicazione al Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Roma Tre.

Art. 7 - Referenti organizzativi

1. Il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Roma Tre e l'Ordine dei Consulti del Lavoro nominano ciascuno un referente organizzativo per l'attivazione dei tirocini.
2. I referenti organizzativi provvedono alla massima diffusione del presente accordo.
3. I referenti organizzativi, nell'ambito del contingentamento di cui all'art. 7, comma 1, assegnano gli studenti agli studi professionali resisi disponibili alla frequenza del tirocinio.
4. Prima dell'inserimento negli studi possono essere previste procedure di selezione motivazionale degli aspiranti tirocinanti, anche mediante l'esame dei CV rilasciati dagli studenti e colloqui individuali.
5. Nel corso di svolgimento del tirocinio, è previsto un momento di verifica intermedia al fine del pieno raggiungimento degli obiettivi dichiarati.

Art. 8 - Collaborazione didattica

1. L'Ordine dei Consulti del Lavoro si impegna a dare ampia diffusione e ad ammettere gli studenti tirocinanti a tutte le iniziative formative attivate nel periodo di svolgimento del tirocinio.
2. Il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Roma Tre s'impegna ad informare adeguatamente gli studenti, anche nel corso delle iniziative rivolte agli allievi dell'ultimo anno di scuola superiore, in merito alle offerte formative ed ai percorsi alternativi finalizzati all'accesso alla professione di Consulente del Lavoro.
3. Potranno essere previste forme di collaborazione anche in termini di specifica docenza, testimonianza o compresenza, ai corsi e/o seminari organizzati nel periodo di tirocinio, a cura di Consulti del Lavoro individuati dal Consiglio Provinciale.
4. Nei predetti corsi e/o seminari dovranno essere previsti insegnamenti specifici nella disciplina della deontologia professionale.

Art. 9 - Obblighi ed impegni delle parti

1. Il presente accordo è applicabile nei confronti dei soggetti che verranno ammessi al periodo di tirocinio di cui all'art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27 e di cui all'art. 6, comma 4, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, recante la riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'art. 3, comma 5, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni,



Consulti del Lavoro

▼ Consiglio Provinciale dell'Ordine

Di Roma



dalla Legge 14 settembre 2012, n. 148, che parteciperanno alle lezioni universitarie frequentando contemporaneamente lo studio professionale di un Consulente del Lavoro per un semestre.

2. Al tirocinante/studente, ammesso alla frequenza dello studio, è data facoltà di chiedere l'immediata iscrizione al registro dei praticanti tenuto dal competente Consiglio Provinciale dell'Ordine, nel rispetto delle disposizioni di cui al vigente Regolamento sul tirocinio obbligatorio per l'accesso alla professione di Consulente del Lavoro.

3. In caso di mancato esercizio dell'opzione di cui al comma che precede, il tirocinante/studente deve obbligatoriamente iscriversi al registro dei praticanti dei Consulti del Lavoro entro 6 mesi dal conseguimento della laurea, pena l'impossibilità di riconoscere il semestre di tirocinio effettuato ai sensi dell'art.9, comma 6, del d. l. 24 gennaio 2012, n.1.

Art. 10 - Durata della Convenzione

1. La presente Convenzione, redatta in conformità con la Convenzione quadro sottoscritta dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulti del Lavoro, il M.I.U.R. ed il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha validità dalla data della firma delle parti fino al 31/12/2025.

Il Presidente del Consiglio Provinciale
dell'Ordine dei Consulti del Lavoro di
Roma

Il Direttore del Dipartimento di
Giurisprudenza dell'Università
degli Studi Roma Tre